Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 177

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 21 luglio 1964 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 1° maggio 1964
registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1964
registro n. 52 Difesa-Esercito, foglio n. 147

Sono sanzionate le seguenti concessioni di decorazioni al valor militare già conferite « sul campo » dalle autorità all'uopo delegate:

CROCE AL VALOR MILITARE

CARUSO Antonio, nato a Piraino (Messina) il 17 agosto 1913, soldato compagnia autocarri armati del Comando scacchiere ovest - A.O.I. — Carrista abile ed entusiasta già distintosi in vari scontri per coraggio e sprezzo del pericolo. Conduttore di autocorazzata attaccata da preponderanti forze ribelli, che avevano assalito la concessione di un nazionale, dirigeva, con rara perizia, il fuoco delle armi automatiche di bordo riuscendo ad allontanare il nemico. Noncurante del nutrito fuoco di fucileria avversaria provvedeva a raccogliere i feriti, dimostrando così coraggio e sprezzo del pericolo — Pista Azozò-Gorgorà, 1° luglio 1941.

GALLOTTA Giuseppe, nato a Terracina (Latina) il 24 agosto 1912, tenente f. cpl. dell'Ufficio politico - Difesa di Culqualber. — Ufficiale di grande valore per sagacia politica quale Residente e per sprezzo del pericolo in rischiose situazioni di guerra, ha reso segnalati servizi durante cicli operativi di grande polizia coloniale e nel corso dell'attuale guerra. Offertosi volontario partecipava con ardimento e prezioso personale contributo ad una vittoriosa azione che in aspri combattimenti diurni e notturni portava alla espugnazione di importanti posizioni nemiche. — Massiccio Denghel di Culqualber (Gondar), 5-6 settembre 1941.

VIGNOLA Umberto, nato a Taranto il 7 novembre 1906, brigadiere dei carabinieri Gruppo carabinieri di Gondar. — Volontario al comando di squadriglia in zona disagiata e pericolosa per continui atti di sabotaggio alle vie di comunicazioni, dava ognora prova di elevato senso di responsabilità, forte attaccamento al dovere, instancabile attività e sprezzo del pericolo. Informato che squadriglia limitrofa era stata impegnata da parte di nuclei ribelli accorreva prontamente, contribuendo efficacemente a far retrocedere il nemico ed a disperderlo. — Strada Celgà (Gondar), agosto 1941.

(5600)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 1964, n. 566.

Istituzione in Brasilia (Brasile) di un Consolato di 2ª categoria e modifica della circoscrizione del Consolato di 1ª categoria in Belo Horizonte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito in Brasilia (Brasile) un Consolato di 2ª categoria con la seguente circoscrizione territoriale: il distretto federale di Brasilia (Stato di Goias).

Art. 2.

La circoscrizione territoriale del Consolato di 1ª categoria in Belo Horizonte (Brasile) è modificata come segue: gli Stati di Minas Gerais e di Goias (escluso il distretto federale di Brasilia).

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1964

SEGNI

SARAGAT

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1964
Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 137. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1964, n. 567.

Istituzione dei ruoli organici del personale dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 10 e 11 della legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e per la aviazione civile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituiti i ruoli organici delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria del personale del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile — Ispettorato generale dell'aviazione civile — con la dotazione prevista per ciascuna carriera nelle tabelle allegate al presente decreto, vistate dal Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile.

Il personale appartenente ai ruoli di cui al comma precedente, nell'espletamento delle proprie funzioni, ha l'obbligo del volo.

Allo stesso obbligo è tenuto il personale non appartenente ai detti ruoli, comunque in servizio presso l'Ispettorato generale dell'aviazione civile e relativi organi periferici.

Art. 2.

I posti fuori ruolo, previsti nella tabella *L* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, sono attribuiti al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile — Ispettorato generale dell'aviazione civile.

Art. 3.

I direttori centrali, di cui alla tabella *I* allegata al presente decreto, sono nominati con decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, sentito il Consiglio di amministrazione, tra gli ispettori generali ed equiparati dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

Art. 4.

L'accesso alle qualifiche iniziali delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva ha luogo mediante pubblico concorso per esami, eccetto che per quelle dei ruoli degli ispettori di volo e degli esperti della circolazione aerea e dell'assistenza al volo per i quali ha luogo mediante concorso per titoli ed esami.

L'accesso alla carriera ausiliaria ha luogo mediante concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato.

Art. 5.

Per l'ammissione ai concorsi nei ruoli del personale della carriera direttiva, gli aspiranti devono aver conseguito, presso una Università od Istituto superiore dello Stato, il diploma di laurea.

Il tipo di laurea e le relative specializzazioni sono stabiliti con decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile.

Per un periodo di cinque anni, dall'entrata in vigore del presente decreto, ai concorsi per l'accesso nei ruoli degli ispettori di volo e degli esperti della circolazione aerea e dell'assistenza al volo, sono ammessi gli aspiranti che abbiano conseguito il diploma di scuola media superiore e siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) per il ruolo degli ispettori di volo:

1) ufficiale dell'Arma aeronautica ruolo naviganti che abbia conseguito almeno il grado di capitano e sia in possesso del brevetto di pilota civile di terzo grado;

2) pilota civile in possesso del brevetto di terzo grado.

Tutti gli aspiranti devono possedere i requisiti professionali per l'esercizio delle attribuzioni di pilota professionista di prima classe di cui all'Annesso primo, quarta edizione e successivi emendamenti alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ed aver effettuato almeno mille ore di volo complessive. Si può prescindere dal possesso di tali requisiti per gli ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo naviganti, in servizio presso la soppressa Direzione generale dell'aviazione civile e del traffico aereo e relativi organi periferici, da almeno un anno alla data di entrata in vigore della legge 30 gennaio 1963, n. 141.

I vincitori dei concorsi dovranno frequentare, successivamente alla nomina, un corso in Italia o all'estero su indicazione dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile e superarne i relativi esami finali.

Nel caso di esito negativo di tale corso, resta in facoltà dell'Amministrazione di farlo ripetere o di risolvere il rapporto d'impiego con decreto motivato, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione. Nel caso di risoluzione del rapporto d'impiego, sarà corrisposta una indennità pari a due mensilità dello stipendio percepito.

Dal corso di cui ai precedenti commi, possono essere dispensati, con giudizio motivato dell'Amministrazione, i vincitori di concorso abilitati all'esercizio delle funzioni di pilota di linea, ai sensi del citato Annesso alla Convenzione di Chicago;

b) per il ruolo degli esperti della circolazione aerea e dell'assistenza al volo:

1) ufficiale dell'Arma aeronautica ruolo naviganti e ruolo servizi o del Genio aeronautico ruolo ingegneri o ruolo fisici e ruolo assistenti tecnici col grado di tenente o superiore;

2) dipendente civile in servizio presso il Ministero della difesa-Aeronautica.

Gli aspiranti appartenenti alle predette categorie devono aver frequentato e superato il corso per dirigente delle telecomunicazioni o quello per controllore della circolazione aerea, indetto dal Ministero della difesa-Aeronautica, ed avere esercitato lodevolmente le relative mansioni per un periodo di non meno di cinque anni. Si può prescindere dal possesso di tali requisiti per il personale in servizio presso la soppressa Dire-

zione generale dell'aviazione civile e del traffico aereo e relativi organi periferici da almeno un anno alla data di entrata in vigore della legge 30 gennaio 1963, n. 141, che abbia esercitato lodevolmente le mansioni specifiche del settore dell'assistenza al volo e del controllo della circolazione aerea.

Sono ammessi ai concorsi anche gli aspiranti compresi nelle categorie di cui ai punti 1) e 2) della presente lettera *b*), che abbiano frequentato e superato corsi similari all'estero, purchè la frequenza e l'esito del corso siano certificati dal Ministero della difesa-Aeronautica o dall'Autorità consolare italiana all'estero;

3) piloti civili in possesso del brevetto di terzo grado, purchè forniti dei requisiti professionali per lo esercizio delle attribuzioni di pilota professionista, di cui al citato Annesso primo.

I vincitori di concorsi appartenenti alla categoria di cui al punto 3) della presente lettera *b*) dovranno frequentare, successivamente alla nomina, un corso in Italia o all'estero su indicazione dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile e superare i relativi esami finali.

Nel caso di esito negativo di tale corso, resta in facoltà dell'Amministrazione di farlo ripetere o di risolvere il rapporto d'impiego con decreto motivato, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione. Nel caso di risoluzione del rapporto d'impiego, sarà corrisposta una indennità pari a due mensilità dello stipendio percepito.

Nella prima attuazione dei ruoli, possono essere banditi concorsi per non più di metà dei posti disponibili anche per la qualifica di ispettore di prima classe cui sono ammessi gli aspiranti in possesso dei requisiti previsti nei numeri 1) e 3) della lettera *b*).

Art. 6.

Per l'ammissione ai concorsi nei ruoli del personale della carriera di concetto, gli aspiranti devono aver conseguito il diploma di scuola media superiore.

Il tipo di diploma e l'eventuale specializzazione sono stabiliti nel decreto che indice il concorso.

Art. 7.

Per l'ammissione ai concorsi nei ruoli del personale della carriera esecutiva, gli aspiranti devono aver conseguito il diploma di scuola media inferiore.

Art. 8.

Per l'ammissione ai concorsi nel ruolo del personale della carriera ausiliaria, gli aspiranti devono aver conseguito la licenza di scuola elementare.

Art. 9.

Nei bandi di concorso, viene determinata la ripartizione dei posti fra i candidati in possesso dei titoli di studio e delle specializzazioni richiesti.

Art. 10.

Con il regolamento da emanare ai sensi dell'art. 161 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, saranno stabilite le attività professionali che i funzionari appartenenti ai ruoli degli ispettori di volo e degli esperti della circolazione aerea e dell'assistenza al volo devono aver svolto per essere ammessi ai vari scrutini, concorsi ed esami di promozione, nonchè le prove che i predetti funzionari dovranno sostenere per superare i concorsi e gli esami citati.

I funzionari appartenenti al ruolo degli ispettori di volo hanno obbligo di pilotaggio fino al compimento del 60° anno di età. Dopo tale data vengono impiegati in attività non di pilotaggio di competenza del ruolo stesso; sono ugualmente impiegati nelle stesse attività i funzionari appartenenti al predetto ruolo che, per cause di servizio o per sopraggiunta infermità, non siano più riconosciuti idonei al pilotaggio.

Art. 11.

La prima formazione dei ruoli organici di cui alle tabelle annesse avverrà mediante:

a) trasferimento, a domanda, nei ruoli e nelle qualifiche corrispondenti in base all'annessa tabella XIII di equiparazione del personale civile dei ruoli organici del Ministero della difesa-Aeronautica;

b) concorsi per titoli riservati agli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e, per titoli e per esame speciale, riservati agli ufficiali in ausiliaria e della riserva;

c) concorsi, per titoli e per esame speciale, riservati al personale dei ruoli aggiunti delle carriere direttiva e di concetto del Ministero della difesa-Aeronautica.

Tali concorsi saranno espletati dopo il trasferimento, nei ruoli dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, del personale di cui al punto *a*).

I posti disponibili dopo i trasferimenti predetti, verranno messi a concorso nella misura di non più di due quinti per il personale militare partecipante ai due predetti concorsi e di non più di due quinti per il personale dei ruoli aggiunti del Ministero della difesa-Aeronautica, partecipante ai concorsi di cui alla lettera *c*).

I concorsi riservati al personale militare potranno concernere le qualifiche corrispondenti ai gradi rivestiti alla data di scadenza di ciascun bando di concorso, secondo l'assimilazione di cui all'annessa tabella XIV.

I concorsi riservati al personale dei ruoli aggiunti non potranno concernere qualifiche rispettivamente superiori ad ispettore di prima classe od equiparata per la carriera direttiva ed a segretario od equiparato per la carriera di concetto.

I trasferimenti ed i concorsi di cui al presente articolo sono riservati al personale in servizio presso la soppressa Direzione generale dell'aviazione civile e del traffico aereo o presso i relativi organi periferici, da almeno un anno alla data di entrata in vigore della legge 30 gennaio 1963, n. 141.

Art. 12.

La domanda intesa ad ottenere il trasferimento di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente dovrà essere redatta in carta legale, indirizzata al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile — Ispettorato generale dell'aviazione civile — ed essere presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a pena di decadenza, ovvero trasmessa al predetto Ispettorato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Il trasferimento nei ruoli organici nelle carriere e qualifiche previste dalle tabelle allegate al presente decreto, sarà disposto con decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, di concerto con il Ministro per la difesa.

Gli impiegati trasferiti nei ruoli dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile ai sensi del precedente comma, conservano l'anzianità nelle rispettive qualifiche e la relativa posizione di ruolo posseduta all'atto del loro trasferimento dai ruoli del Ministero della difesa-Aeronautica a quelli del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

Art. 13.

I titoli soggetti a valutazione, ai fini dei concorsi di cui all'art. 11, lettere *b*) e *c*), sono i seguenti:

a) durata e qualità del servizio prestato nell'Amministrazione dello Stato;

b) durata e qualità del servizio prestato presso la soppressa Direzione generale dell'aviazione civile e del traffico aereo e dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile e relativi organi periferici;

c) ogni altro titolo dal quale possano trarsi elementi utili per la valutazione del candidato, in rapporto al ruolo cui egli aspira ed in relazione alle esigenze funzionali dei singoli servizi.

Nei bandi di concorso, verranno determinati i criteri di valutazione per l'attribuzione del punteggio a ciascuno dei predetti titoli.

Art. 14.

Il colloquio previsto per l'esame speciale dei concorsi riservati al personale civile dei ruoli aggiunti delle carriere direttiva e di concetto ed agli ufficiali in ausiliaria e della riserva, verterà sui servizi di istituto dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, secondo i programmi stabiliti nei relativi bandi.

Art. 15.

Le Commissioni dei concorsi di cui ai precedenti articoli sono composte come segue:

a) Carriera direttiva-amministrativa:

Presidente: un presidente di sezione del Consiglio di Stato o della Corte dei conti o un magistrato ordinario di qualifica corrispondente;

Membri: il direttore generale dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile; due funzionari della carriera direttiva-amministrativa, con qualifica non inferiore ad ispettore capo od equiparata in servizio presso l'Ispettorato generale della aviazione civile; un ufficiale dell'Arma aeronautica ruolo naviganti o Genio aeronautico ruolo ingegneri di grado non inferiore a colonnello in servizio presso l'Ispettorato generale dell'aviazione civile;

Segretario: un funzionario della carriera direttiva-amministrativa con qualifica non inferiore ad ispettore di prima classe od equiparata in servizio presso l'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

b) Carriera direttiva-tecnica e carriera direttiva della navigazione:

Presidente: un presidente di sezione del Consiglio di Stato o della Corte dei conti o un magistrato ordinario di qualifica corrispondente;

Membri: il direttore generale dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile; un ufficiale generale dell'Aeronautica militare, esperto nei servizi delle telecomunicazioni e dell'assistenza al volo; un ufficiale generale del Genio aeronautico ruolo ingegneri in servizio permanente od in ausiliaria o della riserva che abbia prestato servizio per almeno un anno presso la soppressa Direzione generale dell'aviazione civile e del traffico aereo, ovvero un ufficiale generale del Genio aeronautico ruolo ingegneri appartenente alla seconda categoria; un funzionario della carriera direttiva-amministrativa con qualifica non inferiore ad Ispettore generale in servizio presso l'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

Il personale militare non in servizio presso l'Ispettorato generale dell'aviazione civile è designato dal Ministro per la difesa;

Segretario: un funzionario della carriera direttiva-amministrativa con qualifica non inferiore ad ispettore di prima classe od equiparata in servizio presso l'Ispettorato generale dell'aviazione civile;

c) Carriera direttiva dei direttori di aeroporto:

Presidente: un presidente di sezione del Consiglio di Stato o della Corte dei conti o un magistrato ordinario di qualifica corrispondente;

Membri: il direttore generale dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile; due funzionari della carriera direttiva con qualifica non inferiore ad ispettore capo od equiparata in servizio presso l'Ispettorato generale dell'aviazione civile; un ufficiale dell'Arma aeronautica ruolo naviganti o Genio aeronautico ruolo ingegneri di grado non inferiore a colonnello in servizio presso l'Ispettorato generale dell'aviazione civile;

Segretario: un funzionario della carriera direttiva-amministrativa con qualifica non inferiore ad ispettore di prima classe od equiparata in servizio presso l'Ispettorato generale dell'aviazione civile;

d) Carriera di concetto:

Presidente: un funzionario della carriera direttiva-amministrativa con qualifica non inferiore ad ispettore generale in servizio presso l'Ispettorato generale dell'aviazione civile;

Membri: quattro funzionari della carriera direttiva con qualifica non inferiore ad ispettore principale od equiparato in servizio presso l'Ispettorato generale dell'aviazione civile;

Segretario: un funzionario della carriera direttiva-amministrativa con qualifica non inferiore ad ispettore di seconda classe od equiparata in servizio presso l'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

Art. 16.

Le Commissioni dei concorsi per titoli, riservati ai sottufficiali in servizio permanente, sono composte come segue:

Presidente: un funzionario della carriera direttiva con qualifica non inferiore ad ispettore capo od equiparata in servizio presso l'Ispettorato generale dell'aviazione civile;

Membri: quattro funzionari della carriera direttiva con qualifica non inferiore ad ispettore principale od equiparata in servizio presso l'Ispettorato generale dell'aviazione civile;

Segretario: un funzionario della carriera direttiva-amministrativa con qualifica non inferiore ad ispettore di seconda classe od equiparata in servizio presso l'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

I concorsi di cui al precedente comma potranno concernere le qualifiche di archivista capo e primo archivista e di assistente capo e primo assistente nel ruolo degli assistenti al traffico e del personale d'archivio e vi saranno ammessi rispettivamente gli aiutanti di battaglia ed i marescialli di prima classe appartenenti alle categorie piloti e di governo, nonchè le qualifiche di assistente capo e primo assistente nel ruolo degli assistenti tecnici e vi saranno ammessi rispettivamente gli aiutanti di battaglia e marescialli di prima classe appartenenti alle categorie piloti e specialisti.

Art. 17.

Nei posti disponibili nel ruolo organico delle carriere esecutiva ed ausiliaria, rispettivamente fino alle qualifiche di archivista ed equiparata e di usciere capo, è inquadrato il personale dei corrispondenti ruoli aggiunti del Ministero della difesa-Aeronautica, in base ad una graduatoria formata dalla Commissione di cui all'articolo precedente.

Per la formazione della graduatoria si terrà conto dei titoli di cui all'art. 13.

Art. 18.

E' istituito un ruolo organico del personale operaio del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile — Ispettorato generale dell'aviazione civile, secondo la tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile.

Nel predetto ruolo saranno inquadrati, a domanda, gli operai in servizio presso la soppressa Direzione generale dell'aviazione civile e del traffico aereo e relativi organi periferici, alla data di entrata in vigore della legge 30 gennaio 1963, n. 141, che appartengono al ruolo degli operai del Ministero della difesa-Aeronautica od abbiano titolo ad essere inquadrati in detto ruolo, ai sensi dell'articolo 62 della legge 3 marzo 1961, n. 90.

Per la presentazione della domanda, si applicano le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 12.

L'inquadramento sarà disposto con decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, di concerto col Ministro per la difesa e verrà effettuato nelle qualifiche di mestiere corrispondenti alle mansioni esercitate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Le qualifiche di mestiere di cui al comma precedente verranno stabilite con la procedura prevista dall'art. 2 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Art. 19.

Il personale non di ruolo del Ministero della difesa-Aeronautica, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 30 gennaio 1963, n. 141, presso la soppressa Direzione generale dell'aviazione civile e del traffico aereo e relativi organi periferici è trasferito, a domanda, al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile — Ispettorato generale dell'aviazione civile.

Per la presentazione della domanda si applicano le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 12.

Il trasferimento del personale di cui al presente articolo avverrà mediante decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile di concerto col Ministro per la difesa.

Art. 20.

Per il personale inquadrato nei ruoli di cui alle annesse tabelle, ai sensi dell'art. 11, lettera *b*), del presente decreto, è valutato, ai fini di carriera, il servizio effettivamente prestato alle dipendenze dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 30 gennaio 1963, n. 141, istitutiva dell'Ispettorato stesso.

Art. 21.

Il personale dei ruoli dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile beneficierà per una sola volta per l'avanzamento alla qualifica superiore, di una riduzione pari alla metà e comunque per non oltre trenta mesi, dei periodi di anzianità richiesti dalle vigenti disposizioni per il conseguimento delle promozioni.

Tale riduzione non si applica nel caso in cui i periodi minimi di anzianità richiesti per le promozioni siano inferiori al biennio.

Per l'effettuazione degli scrutini e per la decorrenza delle relative promozioni, di cui agli articoli 167 e 187 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si prescinde dai termini previsti negli articoli medesimi.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicheranno per un triennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 22.

Nella prima applicazione del presente decreto, i requisiti per l'ammissione ai concorsi di cui all'art. 11 lettera *b*) sono stabiliti come segue:

a) carriera direttiva-amministrativa: potranno concorrere gli ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo servizi e del Corpo di commissariato aeronautico ruolo commissari e ruolo amministrazione che abbiano esercitato lodevolmente, per un periodo di almeno un anno, le funzioni proprie di tale carriera presso la soppressa Direzione generale dell'aviazione civile e del traffico aereo e relativi organi periferici;

b) carriera direttiva-tecnica: potranno concorrere gli ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo servizi e del Genio aeronautico ruolo ingegneri e ruolo assistenti tecnici, che abbiano esercitato lodevolmente per un periodo di almeno un anno, le funzioni proprie di tale carriera presso la soppressa Direzione generale della aviazione civile e del traffico aereo e relativi organi periferici;

c) carriera direttiva della navigazione: potranno concorrere gli ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo naviganti e ruolo servizi che abbiano esercitato lodevolmente per un periodo di almeno un anno, le funzioni proprie di tale carriera presso la soppressa Direzione generale dell'aviazione civile e del traffico aereo e relativi organi periferici.

Art. 23.

Nella prima applicazione del presente decreto, i direttori di aeroporto appartenenti al ruolo organico presso il Ministero della difesa-Aeronautica saranno inqua-

drati, a domanda, nel ruolo organico di cui alla tabella VI allegata, nella qualifica corrispondente al coefficiente di stipendio posseduto nel ruolo di provenienza.

Gli impiegati di cui al precedente comma, che alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestano la qualifica di vice-direttore, sono inquadrati nella qualifica iniziale della predetta tabella.

I direttori di aeroporto del relativo ruolo aggiunto del Ministero della difesa-Aeronautica potranno essere inquadrati nel ruolo organico di cui alla tabella precitata, in base al coefficiente di stipendio posseduto e per non più di due quinti dei posti disponibili dopo effettuati gli inquadramenti di cui al primo comma, previo esito favorevole di un esame speciale consistente in un colloquio sui servizi di istituto.

Per la presentazione della domanda di cui al primo comma, si applicano le disposizioni dell'art. 12.

Art. 24.

Per quanto non previsto nel presente decreto si applicano le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1964

SEGNI

MORO — JERVOLINO — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1964
Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 141. — VILLA

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile
ISPETTORATO GENERALE DELL'AVIAZIONE CIVILE

TABELLA I

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Numero dei posti
900	Direttore generale	1
900	Direttore centrale	3
		4

CARRIERA DIRETTIVA

TABELLA II

Ruolo del personale amministrativo

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Numero dei posti
670	Ispettore generale	8
500	Ispettore capo	13
402	Ispettore principale	16
325	Ispettore di 1ª classe	16
271	Ispettore di 2ª classe	
229	Ispettore di 3ª classe	
		53

TABELLA III

Ruolo del personale tecnico

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Numero dei posti
670	Ispettore generale	4
500	Ispettore capo	5
402	Ispettore principale	6
325	Ispettore di 1ª classe	7
271	Ispettore di 2ª classe	
		22

TABELLA IV

Ruolo degli ispettori di volo

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Numero dei posti
670	Ispettore generale	3
500	Ispettore capo	4
402	Ispettore principale	4
		11

TABELLA V

Ruolo degli esperti della circolazione aerea e dell'assistenza al volo

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Numero dei posti
670	Ispettore generale	2
500	Ispettore capo	2
402	Ispettore principale	3
325	Ispettore di 1ª classe	5
271	Ispettore di 2ª classe	
229	Ispettore di 3ª classe	
		12

TABELLA VI

Ruolo dei direttori di aeroporto

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Numero dei posti
670	Direttore superiore	2
500	Direttore capo	4
402	Direttore principale	6
325	Direttore di 1ª classe	28
271	Direttore di 2ª classe	
229	Direttore di 3ª classe	
		40

CARRIERA DI CONCETTO

TABELLA VII

Ruolo del personale amministrativo

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Numero dei posti
500	Segretario capo	2
402	Segretario principale	4
325	1° Segretario	8
271	Segretario	16
229	Segretario aggiunto	
202	Vice segretario	
		30

TABELLA VIII

Ruolo del personale tecnico

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Numero dei posti
500	Segretario tecnico capo	1
402	Segretario tecnico principale	2
325	1° Segretario tecnico	4
271	Segretario tecnico	9
229	Segretario tecnico aggiunto	
202	Vice segretario tecnico	
		16

CARRIERA ESECUTIVA

TABELLA IX

Ruolo degli assistenti al traffico e del personale d'archivio

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Numero dei posti
325	Assistente superiore	15
271	Assistente capo e Archivista capo	20
229	1° Assistente e 1° Archivista	24
202	Assistente e Archivista	69
180	Aiuto assistente e Applicato	
157	Applicato aggiunto	
		128

TABELLA X

Ruolo degli assistenti tecnici

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Numero dei posti
325	Assistente tecnico superiore	2
271	Assistente tecnico capo	4
229	1° Assistente tecnico	5
202	Assistente tecnico	8
180	Aiuto assistente tecnico	
157	Assistente tecnico aggiunto	
		19

CARRIERA AUSILIARIA

TABELLA XI

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Numero dei posti
180	Commesso capo	1
173	Commesso	2
159	Usciere capo	12
151	Usciere	
142	Inserviente	
		15
	Totale	350

RUOLO DEL PERSONALE OPERAIO

TABELLA XII

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Numero dei posti
193	Capo operaio	20
167	Operaio specializzato	138
157	Operaio qualificato	94
151	Operaio comune	58
118	Manovale	5
		315

TABELLA XIII

Tabella di equiparazione fra le qualifiche del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile e le qualifiche del Ministero della difesa-Aeronautica, ai fini dei trasferimenti e dei concorsi di cui alle lettere A) e C) dell'art. 11 del presente decreto (art. 10 della legge 30 gennaio 1963, n. 141).

Coefficiente di stipendio	Qualifiche del Ministero della difesa-Aeronautica	Qualifiche dell'Ispett. generale della aviazione civile
	CARRIERA DIRETTIVA	
670	Ispettore generale	Ispettore generale
500	Direttore di divisione	Ispettore capo
402	Direttore di sezione	Ispettore principale
325	Consigliere di 1ª classe	Ispettore di 1ª classe
271	Consigliere di 2ª classe	Ispettore di 2ª classe
229	Consigliere di 3ª classe	Ispettore di 3ª classe
	CARRIERA DI CONCETTO	
500	Ragioniere capo ed equip.	Segretario capo ed equip.
402	Ragioniere principale ed equip.	Segretario principale ed equip.
325	1° Ragioniere ed equip.	1° Segretario ed equip.
271	Ragioniere ed equip.	Segretario ed equip.
229	Ragioniere aggiunto ed equip.	Segretario aggiunto ed equip.
202	Vice ragioniere ed equip.	Vice segretario ed equip.

TABELLA XIV

Tabella di assimilazione fra le qualifiche del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile ed i gradi dell'Aeronautica militare, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, per i concorsi di cui alla lettera B) dell'art. 11 del presente decreto (art. 10 della legge 30 gennaio 1963, n. 141).

Coefficiente di stipendio	Grado	Qualifica
—	—	—
	UFFICIALI	
670	Generale di brigata aerea	Ispettore generale
500	Colonnello	Ispettore capo
402	Tenente colonnello	Ispettore principale
325	Maggiore	Ispettore di 1ª classe
271	Capitano	Ispettore di 2ª classe
	SOTTUFFICIALI	
271	Aiutante di battaglia	Archivista capo ed equip.
229	Maresciallo di 1ª classe	1° Archivista ed equip.

Visto, *il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile*
JERVOLINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1964, n. 568.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 8. — Dall'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza è soppresso quello di « Storia del movimento sindacale ».

Art. 11. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze politiche è aggiunto quello di « Storia del movimento sindacale ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1964

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1964
Atti del Governo, registro n. 184, *foglio n.* 155. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1964.

Rinnovazione della Commissione provinciale per il collocamento di Venezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1962 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Venezia e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Venezia presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Carillo dott. Antonio, direttore dell'Ufficio regionale del lavoro;

Casati dott. Carlo, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza;

Membri:

De Rosso dott. ing. Alberto, rappresentante del Genio civile;

Senigaglia Ettore, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Piva dott. Francesco, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Biscaccia Pierino, Brichese Filiberto, Padoan Ottone, De Cecco Eugenio, Bonalumi rag. Attilio, Fabris Alfredo e Padoan cav. cap.no Giovanni, rappresentanti dei lavoratori;

Traldi dott. Giancarlo, Bellocchio avv. Domenico, Gobbo cav. Guido e Bruscagnin cav. uff. Angelo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Migliorini cav. Marco, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 giugno 1964

Il Ministro: Bosco

(5537)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1964.

Rinnovazione della Commissione provinciale per il collocamento di Reggio Emilia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1962 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Reggio Emilia e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Reggio Emilia presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Mistrali dott. Giuseppe, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Rinaldi Demos, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Di Fava ing. Eraclio, rappresentante del Genio civile;

Zannoni dott. Giovanni, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Bertani dott. Mario, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Rossi Domenico, Fieni Brunas, Lodesani Giovanni, Giaconi Quirino, Moscardini Ivan, Bigi Giuseppe e Di Donato Rocco, rappresentanti dei lavoratori;

Tagliaferri Raffaele, Righi dott. Vinicio, Cocconi Corrado e Zancan Ferruccio, rappresentanti dei datori di lavoro;

Varini Offrilio, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 giugno 1964

Il Ministro: Bosco

(5534)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1964.

Rinnovazione della Commissione provinciale per il collocamento di Arezzo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1962 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Arezzo e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Arezzo presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Cantucci dott. Mario, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Mugnai dott. Umberto, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Cannoni dott. ing. Enrico, rappresentante del Genio civile;

Bensi dott. Tullio, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Tortorelli dott. Gino, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Morello Claudio, Goretti Ottorino, Patriarchi Francesco, Buratti Antonio, Landini rag. Olinto, Nocentini Rodolfo e Catalani Alighiero, rappresentanti dei lavoratori;

Migliarini ing. Virgilio, Goti dott. Guido, Moretti dott. Umberto e Fanetti dott. Luciano, rappresentanti dei datori di lavoro;

Meliciani comm. Santi, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 giugno 1964

Il Ministro: Bosco

(5527)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1964.

Rinnovazione della Commissione provinciale per il collocamento di Treviso.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1962 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Treviso e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Treviso presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Jacobi dott. Cesare, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Raho dott. Giacomo, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Ferraro geom. Carlo, rappresentante del Genio civile;

De Marco cav. Annibale, rappresentante della Camera di commercio industria e agricoltura;

Pillon dott. Renato, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Cibin Elio, Zara Rino, Ghedin Maria, Cadamuro Lorenzo, Sbarra cav. Luigi, Pavan Luigi e Canavese Pietro, rappresentanti dei lavoratori;

Scarpa dott. Giuseppe, Bambelli geom. Ermenegildo, Fantini dott. Fulvio e Vaccari dott. Gino, rappresentanti dei datori di lavoro;

Vian cav. Giuseppe, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 giugno 1964

(5536) *Il Ministro*: Bosco

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1964.

Rinnovazione della Commissione provinciale per il collocamento di Asti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1962 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Asti e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' riconosciuta, nella provincia di Asti presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Incisa dott. Luigi, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.

Massimelli dott. Dionigi, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Gastaldi geom. Giovanni, rappresentante del Genio civile;

Lupoli Nicola, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Piscopo dott. Gaetano, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Amerio Secondo, Rosina Antonio, Vogliolo Giovanni, Torchio Giacinto, Bosso Carlo, Cornacchia Mario e Grazioli Ermelindo, rappresentanti dei lavoratori;

Boero dott. Luigi, Dusi dott. Carlo, Bergamasco Oreste e Morra per. agr. Luigi, rappresentantanti dei datori di lavoro;

Menozzi Stanislao, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 giugno 1964

(5528) *Il Ministro*: Bosco

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1964.

Rinnovazione della Commissione provinciale per il collocamento di Padova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1962 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Padova e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Padova presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Della Montà dott. Renzo, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Tamborino dott. Antonio, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Bortignon geom. Nevio, rappresentante del Genio civile;

Voltan cav. uff. Guerrino, rappresentnte della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Della Barba dott. Angelo, rappresentante dello Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Miotto Isacco, Barichello Francesco, Gallo Natale, Borin Angelo, Baldin Raffaello, Ferraretto Gino e Destro Antonio, rappresentanti dei lavoratori;

Roberti cav. Roberto, Franchin per. agr. Alfredo, Pirillo dott. Giantullio e Chiabrera dott. Bruno, rappresentanti dei datori di lavoro;

Zanetti cav. Tarsillo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 giugno 1964

(5532) *Il Ministro*: Bosco

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1964.

Rinnovazione della Commissione provinciale per il collocamento di Parma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1962 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Parma e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Parma presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Ciaburri dott. Mario, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Magnani dott. Quintino, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza;

Membri:

Sisso ing. dott. Socrate, rappresentante del Genio civile;

Vezzali dott. Gualtiero, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Mutti dott. Ugo, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Carpi Dino, Abelli Walter, Capelli Pietro, Adani Giuseppe, Guatelli geom. Giovanni, Serventi Giuseppe e Gandolfi Mario, rappresentanti dei lavoratori;

Juvarra dott. Fernando, Cantini dott. Ennio, Gambara dott. proc. Enrico e Rossetti Aldo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Orsi per. agr. cav. uff. Guido rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 giugno 1964

(5533) *Il Ministro*: Bosco

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1964.

Rinnovazione della Commissione provinciale per il collocamento di Terni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1962 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Terni e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Terni presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Ferrari rag. Domenico, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Lattanzi Orlando, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Ugolinelli ing. Andrea, rappresentante del Genio civile;

Pellegrini geom. Italo, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Piazza dott. Luigi, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Bartolini Mario, Romani Domenico, Favorito Nello, Bellucci Giuseppe, Magliocchetti Oscar, Santoni per. ind. Nicola e Tardioli Domenico, rappresentanti dei lavoratori;

Caracciolo dott. Giuseppe, Marozzo dott. Ugo, Gregori rag. Giorgio e Bevilacqua Duilio, rappresentanti dei datori di lavoro;

De Stefani Alessandro, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 giugno 1964

(5535) *Il Ministro*: Bosco

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1964.

Rinnovazione della Commissione provinciale per il collocamento di Genova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1962 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Genova e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Genova presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

De Sanctis dott. Giuseppe, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Della Valle dott. Enrico, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Garatti rag. Antonio, rappresentante del Genio civile;

Faccin dott. Franco, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Leonardo dott. Edmondo, rappresentante dello Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Ferrari Bravo Arrigo, Caterino Cataldo, Debbia Giorgio, Rabolini Aristide, Quercioli Tullio, Tagli Luigi e Sanfelice Felice, rappresentanti dei lavoratori;

Bruno per. ind. Elio, Casaleggio dott. Giovanni, Cristina avv. Renato e Pestarino cav. uff. Carlo, rappresentanti dei datori di lavoro.

Piccardo Giacomo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 giugno 1964

Il Ministro: Bosco

(5529)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1964.

Rinnovazione della Commissione provinciale per il collocamento di La Spezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1962 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di La Spezia e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di La Spezia presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Brianza dott. Aldo, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Candido dott. Giuseppe, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Ribaudo ing. Antonino, rappresentante del Genio civile;

Banci comm. Marino, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Torracca dott. Mario rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Bertelà Mario, Linari Virgilio, Montalti Giuseppe, Guarino Fabrizio, Gino Manlio. Mele Arcangelo e Bracciaferri Luigi, rappresentanti dei lavoratori;

Manfredi dott. Giovanni, Paoletti per. agr. Lionello, Martera rag. Francesco e Maccaroni avv. Carlo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Danese geom. Giuseppe, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 giugno 1964

Il Ministro: Bosco

(5530)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1964.

Rinnovazione della Commissione provinciale per il collocamento di Macerata.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1962 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Macerata e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Macerata presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

De Berardinis dott. Aristide, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Lampa avv. Francesco, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Rubegni ing. Giuseppe, rappresentante del Genio civile;

Spaccesi dott. Cesare, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Monachesi dott. Luigi, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Puliti Gianni, Antonucci Fernando, Marcelli Gerardo, Palmini Vincenzo, Salomoni Giuseppe, Faraoni Armando e Alunni Armando, rappresentanti dei lavoratori;

Cornelio cav. uff. Umberto, Gentili cav. Romeo, Antognozzi Clemente e Tallei dott. Giancarlo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Valenti per. agr. Fabiano, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 giugno 1964

Il Ministro: Bosco

(5531)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1964.

Rinnovazione della Commissione provinciale per il collocamento di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1962 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Ascoli Piceno e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Ascoli Piceno presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Sabatucci dott. Mario, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.

Pellei dott. Alberto, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Scendoni dott. ing. Renato, rappresentante del Genio civile;

Lisi dott. Italo, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Aleandri per. agr. Domenico, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Carducci Elio, Trovati Giuseppe, Nuboloni Antonio, Carboni Franco, Amadio Giovanni, Forte Clementino e Vitelli Cesare, rappresentanti dei lavoratori;

Crispo comm. Pasquale, Paladini rag. Gino, Petrelli dott. Raffaele e Leporini Lucio, rappresentanti dei datori di lavoro;

Musolino comm. Antonio, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 giugno 1964

Il Ministro: Bosco

(5526)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1964.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona dell'abitato della « Serra » nel comune di Marliana (Pistoia).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, art. 1, n. 3;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Pistoia per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 6 novembre 1961 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'abitato della Serra nel comune di Marliana;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Marliana;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Precisato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un ambiente di rilevante valore estetico e tradizionale e di eccezionale bellezza dove l'opera dell'uomo e quella della natura si fondono inscindibilmente;

Decreta:

La zona dell'abitato della « Serra » sita nel territorio del comune di Marliana ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pistoia.

La Soprintendenza ai monumenti di Firenze curerà che il comune di Marliana provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 16 giugno 1964

p. *Il Ministro*: Fenoaltea

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Pistoia

Verbale della riunione del 6 novembre 1961

Il giorno 6 novembre 1961 nei locali dell'Amministrazione provinciale si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pistoia per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Insediamento della Commissione;

2) Proposta di vincolo nei Comuni di:
 a) Quarrata;
 b) Buggiano;
 c) Marliana (La Serra);

3) Proposta di vincolo di due parchi nel comune di San Marcello Pistoiese;

4) Varie ed eventuali.

(*Omissis*).

Si passa poi a discutere del vincolo del paese della *Serra*, antico castello arroccato sui contrafforti appenninici, il cui tessuto edilizio mantiene ancora un carattere che ne fa una delle località più caratteristiche della Provincia, tanto che esiste anche un premio pittorico intitolato al paese inspirato a questo ambiente caratteristico. Attualmente però un male inteso criterio rinnovatore minaccia di snaturare tale carattere ambientale costituito da infinite sfumature ed elementi quali la selciatura delle strade, le facciate delle case in pietra, la copertura delle stesse e via discorrendo, talchè la scomparsa o trasformazione di uno di tali elementi può portare alla rottura di un equilibrio pittorico e danneggierebbe irrimediabilmente un valore ambientale, che oltre tutto ha riflessi notevoli sulla economia del paese.

I commissari decidono all'unanimità di tutelare l'abitato della Serra (Marliana) perchè esso costituisce un ambiente di notevole valore estetico e tradizionale e perchè esso rappresenta un quadro di compiuta bellezza ove l'opera dell'uomo e quella della natura si fondono inscindibilmente.

Il vincolo è topograficamente precisato nella planimetria allegata al presente verbale.

La riunione termina alle ore 18,45.

Il Presidente

(5429)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1964.

Attuazione del decentramento funzionale nell'ambito dell'Ufficio legislativo del Ministero dell'industria e del commercio.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti gli articoli 154 e seguenti del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 66 del 12 marzo 1962, concernente il riordinamento dei servizi del Ministero dell'industria e del commercio;

Decreta:

Art. 1.

Gli atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione di competenza dei direttori di sezione, addetti all'Ufficio legislativo, sono i seguenti:

Divisione I

1) Adempimenti istruttori relativi a disegni di legge d'iniziativa governativa ed a proposte di legge d'iniziativa parlamentare.

2) Atti preliminari ed istruttori relativi alla raccolta di documentazione attinente alle questioni di natura giuridica con Organizzazioni internazionali.

Divisione II

1) Rapporti con gli uffici della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica inerenti ai lavori parlamentari.

2) Preparazione degli atti e della documentazione per le sedute delle Commissioni parlamentari.

3) Preparazione degli atti e della documentazione per le sedute del Consiglio dei Ministri.

4) Atti preliminari ed istruttori relativi a richieste di parere al Consiglio di Stato ed all'Avvocatura generale dello Stato, predisposte dai singoli uffici del Ministero.

5) Atti preliminari ed istruttori relativi a provvedimenti sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti.

6) Richieste di pubblicazione di provvedimenti legislativi e regolamentari nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Inoltre, i direttori di sezione ed i consiglieri di 1ª, di 2ª e di 3ª classe temporaneamente destinati a mansioni di direttore di sezione, ai sensi dell'art. 31, terzo comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, rilasciano copie conformi di atti e di documenti, con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 15 dello stesso testo unico.

Art. 2.

Gli adempimenti di carattere interlocutorio, le comunicazioni e le certificazioni di competenza dei consiglieri di 1ª, di 2ª e di 3ª classe, addetti all'Ufficio legislativo, sono i seguenti:

Divisione I

1) Adempimenti di carattere interlocutorio negli affari di competenza.

Divisione II

1) Certificazioni e comunicazioni relative alla pubblicazione di provvedimenti nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per informazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 giugno 1964

Il Ministro: MEDICI

(5432)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1964.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Palermo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126 e la legge 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la nota 16 aprile 1962, n. 1604, con la quale il Consorzio di bonifica del bacino dell'Alto e Medio Belice chiedeva la classificazione tra le provinciali della strada n. 29 di Maranfusa di km. 4 + 720;

Vista la ministeriale 25 giugno 1962, n. 1127, con la quale a termini dell'art. 10 della citata legge n. 126 si chiedeva all'Amministrazione provinciale di Palermo di esprimere il proprio parere in merito alla classificazione della strada suddetta, mediante deliberazione;

Vista la nota di questo Ministero in data 16 marzo 1964, n. 1946, che sollecitava la predetta deliberazione consiliare della Provincia;

Vista la successiva ministeriale in data 18 aprile 1964, n. 2321, con la quale si sollecitava nuovamente la predetta deliberazione e si avvertiva l'Amministrazione provinciale di Palermo che, ove non si fosse pronunciata entro trenta giorni, il suo silenzio sarebbe stato interpretato quale tacito assenso alla classificazione della strada in parola;

Ritenuto che non si è ottenuta risposta alcuna da parte dell'Amministrazione provinciale interessata;

Visto il voto in data 24 luglio 1962, n. 1451, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola ha i requisiti voluti dall'art. 4 della citata legge n. 126;

Ritenuto che la strada in parola può essere classificata tra le provinciali e che il silenzio dell'Amministrazione provinciale suddetta deve intendersi come assenso alla classificazione stessa;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126 e della legge 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada n. 29 di Maranfusa, della lunghezza di km. 4 + 720: dalla strada provinciale Pernice-Roccamena alla strada di Fondovalle n. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1964

(5552) *Il Ministro*: PIERACCINI

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1964.

Classificazione tra le provinciali di sette strade in provincia di Massa-Carrara.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126, e la legge 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1960, n. 42850, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Massa Carrara e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b*) sono indicate nell'elenco allegato come parte integrante al decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *b*) sono comprese le seguenti sette strade che non sono state classificate provinciali:

1) Strada di « Mulazzo »: da Cà Baldini (innesto alla strada provinciale di Val Magra) per Arpiola-Ponte San Giuseppe-Parana-Casoni, km. 14 + 200;

2) Strada di « Comano »: dalla strada di serie n. 161 di Val d'Enza in località Pontino per Crespiano-Comano-Costa Castello-Camporaghena-innesto statale n. 63 del Cerreto, km. 19 + 000;

3) Strada di « Mocrone »: dalla Strada statale numero 63 della Cisa per Mocrone e fino all'innesto con la strada provinciale « Villafranca-Bagnone », chilometri 2 + 350;

4) Strada di « San Leonardo »: dalla strada provinciale « Massa Avenza-Cavaiola » per Marina di Massa con termine angolo palazzo Azienda autonoma soggiorno, km. 2 + 100;

5) Strada del « Passo Girone »: dalla Strada statale n. 63 della Cisa (Pontremoli-bivio per Molinello) per Campiccioni-Molinello-Groppodarosio-Pracchiola-Passo del Girone, km. 18 + 255;

6) Strada di « Tenerano »: dalla nuova statale della « Garfagnana » presso Gragnola per piano di Molino-Monzone-Isolano-Tenerano-Marciaso-Spolverina-innesto nuova statale di « Fosdinovo » nei pressi di Forte Bastione, km. 20 + 111;

7) Strada di « Pognana »: dalla Strada statale numero 63 del Cerreto presso Fivizzano, per Pognana Cotto-Panigaletto-Quarazzana ed Agnino, ove si innesta con la provinciale « Fivizzano-Licciana-Bagnone », chilometri 10 + 500;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014 sono classificate provinciali le sette strade di cui alle premesse, della estesa complessiva di km. 86 + 516.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1964

(5633) *Il Ministro*: PIERACCINI

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1964.

Classificazione tra le provinciali di quarantuno strade in provincia di Bergamo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1960, numero 50218, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Bergamo e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b*) sono indicate nello elenco allegato come parte integrante al decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *b*) sono comprese le seguenti quarantuno strade:

1) Almè-Paladina-Valbrembo-Mozzo-Curno: chilometri 6,000;

2) Villa d'Adda-Carvico: km. 2,000;

3) Villa d'Adda-Pontida e diramazione per Cisano: km. 6,000;

4) Terno-Calusco: km. 4,500;

5) Brugali-Pedrengo: km. 3.500;

6) Ghignolo-strada Riviera d'Adda-Terno d'Isola: km. 1,500;

7) Chignolo-Bonate Sopra: km. 2,500;

8) Madone-Bottanuco: km. 4,000;

9) Osio Sotto-Levate: km. 2,500;

10) Levate-Strada statale 42: km. 1,000;

11) Boltiere-Verdellino: km. 3,500;

12) Osio Sotto-Ciserano: km. 3,500;

13) Ciserno-Strada statale 42: km. 1,500;

14) Arcone-Pontirolo-Canonica: km. 6,500;

15) Fara d'Adda-Pontirolo: km. 4,000;

16) Orio al Serio-strada da Azzano a Grassobbio: km. 2,000;

17) Brusaporto-Strada statale 42: km. 2,000;

18) Gorlago-Carobbio Degli Angeli-Bolgare, chilometri 4,500;

19) Calcinate-provinciale Bresciana: km. 1,000;
20) Brignano-Spirano-Urgnano: km. 7,500;
21) Lurano-strada da Brignano-Spirano: km. 1,500;
22) Arcene-Lurano: km. 3,000;
23) Lurano-Castelrozzone: km. 2,000;
24) Castelrozzone-Brignano: km. 2,500;
25) Castelrozzone-Arcene: km. 2,000;
26) Arcene-Pognano-Spirano-Cologno al Serio: chilometri 8,500;
27) Arzago d'Adda-Vailate (Cremona): km. 2,500;
28) Arzago d'Adda-Calvenzano: km. 3,500;
29) Martinengo-strada Francesca: km. 3,000;
30) Romano Lombardo-Fara Olivana-Strada statale 11: km. 5.000;
31) Covo-Barbata-Fontanella: km. 5,000;
32) Pumenego-Fontanella: km. 5,500;
33) Villa di Serio-Gorle: km. 1,500;
34) Vedesta-Avolasio-Val Bordesigli (confine con provincia di Como): km. 6,500;
35) Valsecca-Costa Imagna-valico Ca' Perucchini-Valcava-Colle di Sogno-San Marco-Torre de' Busi e diramazione Colle di Sogno-Carenno: km. 29,000;
36) Adrara San Rocco-San Fermo-San Antonio-Grone: km. 18,000;
37) Curno-Dalmine: km. 6,000;
38) Osio Sotto-Verdello: km. 3,500;
39) Comunnuovo-Zanica-Grassobbio: km. 7,000;
40) Provinciale Cremonese-provinciale Bresciana: km. 0,500;
41) Canzona-Malpaga-Ghisalba: km. 5,000;

che non sono state classificate provinciali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014, sono classificate provinciali le quarantuno strade di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1964

Il Ministro: PIERACCINI

(5634)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1964.

Autorizzazione della « I Esposizione europea elettrodomestici », Milano 12-20 settembre 1964.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, contenente norme per la disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Vista l'istanza presentata per la organizzazione della « I Esposizione europea elettrodomestici »;

Decreta:

E' autorizzata la « I Esposizione europea elettrodomestici », da tenersi in Milano, dal 12 al 20 settembre 1964.

Roma, addì 3 luglio 1964

Il Ministro: MEDICI

(5638)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Approvazione delle modifiche statutarie dell'Opera nazionale di assistenza per i figli dei vigili del fuoco, con sede in Roma.

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1964, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1964, sulla proposta del Ministro per l'interno, sono state approvate le modifiche apportate — con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 9 novembre 1963 — agli articoli 6 e 8 dello statuto dell'Opera nazionale assistenza per i figli dei vigili del fuoco, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959.

(5713)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa di consumo « F.E.N.P.I.A. » - Federazione Nazionale Profughi Italiani d'Africa, con sede in Barra, rione Baronessa (Napoli).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 2 luglio 1964, la Società cooperativa consumo « F.E.N.P.I.A. » - Federazione Nazionale Profughi Italiani d'Africa, con sede in Barra, rione Baronessa (Napoli), costituita per rogito Villani in data 4 settembre 1956, rep. 22604, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Amato Gennaro.

(5663)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità dovuta per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Opera per la valorizzazione della Sila

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi dell'art. 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Melissa (Catanzaro) espropriati in forza del decreto presidenziale 20 aprile 1951, n. 249 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 93 del 23 aprile 1951, supplemento ordinario) nei confronti della ditta BERLINGIERI Anselmo fu Annibale e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila è determinata in L. 24.262.440, (lire ventiquattromilioniduecentosessantaduemilaquattrocentoquaranta), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Detta indennità viene corrisposta al netto dell'importo di L. 9.615.000 già liquidato con decreto ministeriale n. 5866/3770 del 29 maggio 1959 (*Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 18 luglio 1959).

Sulla base della predetta riliquidazione viene, altresì, disposto il conguaglio degli interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156.

Le risultanze catastali, acquisite ai sensi e per gli effetti del citato art. 4, comma secondo e seguenti, della legge n. 156, e riportate nell'elenco allegato al presente avviso, rettificano e sostituiscono altresì, ai soli fini dell'identificazione particellare catastale dei terreni, i dati esposti nel sopracitato decreto presidenziale di espropriazione.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Descrizione catastale dei terreni risultante dalle decisioni della competente commissione provinciale e della commissione censuaria centrale, in relazione agli elementi acquisiti dal nuovo catasto							Coefficiente di moltiplicazione stabilito dalla C.C.C.	Indennità di espropriazione
Foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	Qualità di coltura	Classe	Superficie	Reddito dominicale		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Ha	Lire		Lire
25	—	8	Pascolo	I	0 61.90	49,52	380	18.818
22	—	5	Id.	I	0.61.60	49,28	380	18.726
25	—	6	Id.	I	0.80.50	64,40	380	24.472
25	—	7	Seminativo	III	0.54.70	98,46	335	32.984
17	—	1	Id.	III	17.16.80	3.090,24	335	1.035.230
15	—	3	Id.	III	8.11.50	1.460,70	335	489.334
15	—	10	Pascolo cespugliato	unica	0.30.50	21,35	450	9.607
15	—	2	Seminativo	III	0.84.10	151,38	335	50.712
15	—	12	Incolto produttivo	unica	5.12.40	20,50	520	10.660
15	—	13	Pascolo	II	0.19.70	9,65	395	3.812
15	—	4	Seminativo	III	2.93.00	527,40	335	176.679
24	—	5	Pascolo cespugliato	unica	27.55.60	1.928,92	450	868.014
24	—	7	Seminativo arborato	III	1.93.10	579,30	335	194.065
24	—	9	Seminativo	II	4.19.80	1.217,42	305	371.313
24	—	10	Pascolo cespugliato	unica	0.25.20	17,64	450	7.938
5	—	39	Seminativo	III	2.44.10	439,38	335	147.192
39	—	1	Pascolo	I	0.46.30	37,04	380	14.075
39	—	2	Seminativo	III	1.09.50	197,10	335	66.028
39	—	5	Pascolo cespugliato	unica	0.96.20	67,34	450	30.303
20	—	46	Pascolo	I	0.11.00	8,80	380	3.344
25	—	12	Id.	I	0.25.60	20,48	380	7.782
31	—	83	Id.	I	1.33.00	106,40	380	40.432
33	—	6	Seminativo	III	5.86.90	1.056,42	335	353.901
33	—	8	Pascolo	I	33.30.80	2.664,64	380	1.012.563
33	—	47	Seminativo	III	9.05.10	1.629,18	335	545.775
33	—	48	Id.	II	7.71.10	2.236,19	305	682.038
33	—	20	Seminativo parte	III	60.13.70	10.824,66	335	3.626.261
33	—	25	Pascolo	II	0.71.60	35,08	395	13.857
23	—	37	Seminativo	II	0.38.10	110,49	305	33.699
23	—	2	Id.	II	34.76.80	10.082,72	305	3.075.230
23	—	3	Id.	III	30.49.70	5.489,46	335	1.838.969
23	—	27	Id.	II	8.94.00	2.592,60	305	790.743
23	—	28	Id.	III	5.95.90	1.072,62	335	359.328
23	—	43	Id.	II	4.58.50	1.329,65	305	405.543
23	—	38	Id.	III	14.01.10	2.521,98	335	844.863
23	—	15	Id.	III	59.65.90	10.738,62	335	3.597.438
23	—	33	Id.	III	41.74.10	7.513,38	335	2.516.982
23	—	9	Id.	II	0.08.00	23,20	305	7.076
23	—	12	Id.	II	10.16.00	2.946,40	305	898.652
23	—	11	Id.	II	0.30.90	89,61	305	27.331
23	—	42	Pascolo	I	0.31.70	25,36	380	9.637
23	—	44	Id.	I	0.03.40	2,72	380	1.034
				TOTALI . . .	406.09.40	73.147,68		24.262.440

(5409)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università degli studi di Roma ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Roma n. 10011 del 23 giugno 1964, l'Università di Roma è stata autorizzata ad accettare la donazione di L. 5.265.725, disposta da un apposito Comitato, per l'istituzione del premio annuale « Prof. Nicola Garrone ».

(5658)

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti di diploma di laurea

La dott.ssa Maria Ratiglia, nata a Gallipoli (Lecce) il 10 marzo 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Roma il 28 marzo 1945.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(5656)

Vacanza della cattedra di « Istituzioni di diritto pubblico » presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Siena.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Siena, è vacante la cattedra di « Istituzioni di diritto pubblico », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5806)

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti di diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Massimo Traversa, nato a Nizza Monferrato (Asti) il 18 maggio 1935, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista rilasciatogli dall'Università di Genova nel 1959.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Genova.

(5657)

Diffida per smarrimento di diploma originale di laurea

La dott.ssa Michelina Cirulli, nata a Foggia il 24 gennaio 1930, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Napoli il 28 novembre 1953.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(5646)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 ottobre 1963, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1964, è stato respinto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica prodotto dal sig. Borgese Pasquale contro il decreto 15 settembre 1961, relativo alla dichiarazione di notevole interesse archeologico di un immobile sito nel comune di Rosarno (Reggio Calabria).

(5807)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 dicembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1964 è stato respinto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dalla signora Giuseppina Maneguzzi contro il vincolo di notevole interesse pubblico, imposto con decreto ministeriale in data 30 agosto 1956 alla zona delle pendici del monte Berico, sita nel comune di Vicenza.

(5644)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 136

Corso dei cambi del 20 luglio 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,88	624,85	624,88	624,90	624,90	624,87	624,90	624,87	624,55	624,90
$ Can.	577,48	577,30	577,30	577,35	577 —	577,30	577,75	577,30	577,35	577,35
Fr. Sv.	144,64	144,51	144,545	144,52	144,50	144,60	144,525	144,30	144,56	144,52
Kr. D.	90,37	90,31	90,30	90,32	90.45	90,38	90,30	90,35	90,32	90,30
Kr. N.	87,35	87,20	87,31	87,295	87,37	87,32	87,2875	87,32	87,31	87,30
Kr. Sv.	121,55	121,61	121,60	121,61	121,40	121,57	121,615	121,55	121,57	121,57
Fol.	172,89	172,96	173 —	172,97	173 —	172,83	172,96	172,95	173,03	173,02
Fr. B.	12,55	12,555	12,56	12,5675	12,555	12,55	12,565	12,55	12,56	12,56
Franco francese	127,52	127,53	127,53	127,53	127,50	127,50	127,53	127,52	127,53	127,53
Lst.	1743.89	1741,90	1742,125	1742.07	1742.40	1743,70	1742 —	1742,50	1742,30	1742,80
Dm. occ.	157.24	157,21	157,25	157,235	157,20	157,21	157,2275	157,25	157,28	158,22
Scell. Austr.	24.20	24,20	24,215	24,21375	24,15	24,20	24,2170	24,20	24,21	24,21
Escudo Port.	21,75	21,74	21,72	21,73	21,90	21,75	21,72	21,75	21,75	21,75

Media dei titoli del 20 luglio 1964

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	104,30
Redimibile 3,50 % 1934	94,075
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	77,95
Id. 5 % (Ricostruzione)	88,575
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	81,175
Id. 5 % (Città di Trieste)	83,475
Id. 5 % (Beni Esteri)	81,20
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	99,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	98,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	98,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	98,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	99,35
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,65
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	98,525

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 luglio 1964

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,90
1 Dollaro canadese	577,55
1 Franco svizzero	144,522
1 Corona danese	90,31
1 Corona norvegese	87,291
1 Corona svedese	121,612
1 Fiorino olandese	172,965
1 Franco belga	12,566
1 Franco francese	127,53
1 Lira sterlina	1742,035
1 Marco germanico	157,231
1 Scellino austriaco	24,215
1 Escudo Port.	21,725

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorsi per esami e per titoli ed esami per l'ammissione di settecento allievi al corso allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 588, modificato con leggi 4 novembre 1950, n. 1043; 30 ottobre 1955, n. 1060 e 22 novembre 1961, n. 1291;
Vista la legge 18 ottobre 1961, n. 1168;
Vista la legge 3 novembre 1963, n. 1543;
Visto il regolamento interno della Scuola sottufficiali dei carabinieri, approvato con decreto del 1° settembre 1963;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per esami e per titoli ed esame per l'ammissione di settecento allievi al corso allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri.

I posti sono così ripartiti:

a) trecentocinquanta per i militari in servizio nell'Arma (appuntati, carabinieri, allievi carabinieri, carabinieri ed allievi carabinieri ausiliari) e per i giovani che non abbiano concorso alla leva — di terra o di mare — oppure, se arruolati, si trovino in congedo illimitato provvisorio in attesa della chiamata alle armi o in congedo illimitato. I giovani alle armi nelle Forze armate possono partecipare al concorso se sono in condizioni di poter ottenere il congedo prima dell'inizio del corso;

b) trecentocinquanta per i militari in servizio nell'Arma (appuntati e carabinieri).

I corsi avranno inizio il 1° ottobre 1965 e avranno durata biennale per i candidati di cui alla lettera *a*), annuale per quelli di cui alla lettera *b*), secondo i programmi stabiliti dal Comando generale dell'Arma.

I posti eventualmente rimasti scoperti nell'aliquota di cui alla lettera *a*), per deficienza di candidati dichiarati idonei, saranno destinati in aumento all'aliquota di cui alla lettera *b*).

Norme e requisiti per i concorrenti aspiranti al corso biennale 1965-1967

Art. 2.

Possono partecipare al concorso di cui alla lettera *a*) dell'art. 1:

1) gli appuntati, i carabinieri, gli allievi carabinieri, i carabinieri ed allievi carabinieri ausiliari che:

a) non abbiano superato, alla data del presente decreto, il 28° anno di età;

b) siano riconosciuti esenti da infermità invalidanti in atto;

c) posseggano come titolo di studio la licenza di scuole medie inferiori (scuola media unica, scuola di avviamento professionale con corsi triennali ad indirizzo industriale, commerciale, agrario o marinaro e scuola statale d'arte);

2) i giovani che:

a) siano cittadini italiani;

b) siano celibi o vedovi senza prole;

c) siano riconosciuti fisicamente idonei ad incondizionato servizio militare ed esenti da ogni sintomo che possa far sospettare precedenti morbosi o malattie nervose o ledenti le facoltà mentali; abbiano statura non inferiore a m. 1,65 e perimetro toracico non inferiore a cm. 85;

d) non abbiano ancora concorso alla leva — di terra o di mare — ovvero, se arruolati, si trovino in congedo illimitato provvisorio in attesa della chiamata alle armi o in congedo illimitato o, se incorporati nelle forze armate, siano nelle condizioni di poter ottenere il congedo prima dell'inizio del corso;

e) abbiano, se minori, il consenso del genitore esercente la patria potestà o del tutore, per contrarre l'arruolamento volontario nell'Esercito.

Non occorre tale consenso per coloro che abbiano già concorso alla leva o siano stati arruolati;

f) siano in possesso dei requisiti richiesti da uno speciale « attestato di idoneità morale », da rilasciarsi da comandi dell'Arma retti da ufficiale o da maresciallo maggiore c. s., competenti per territorio, in base alle norme generali vigenti per l'arruolamento nell'Arma dei carabinieri;

g) abbiano, alla data del presente decreto, compiuto il 18° anno di età e non superato il 22°. Tale limite massimo di età è elevato a 28 anni per i concorrenti che abbiano già prestato o prestino servizio nelle forze armate o si trovino in congedo illimitato o saranno collocati in congedo prima dell'inizio del corso, qualunque sia il grado da loro rivestito;

h) assumano, se residenti all'estero, l'impegno di sostenere le spese di viaggio dallo Stato in cui risiedono ed, in caso di « non idoneità » anche quelle relative al viaggio di ritorno;

i) posseggano il titolo minimo di studio di cui alla lettera *c*) del precedente n. 1).

Art. 3.

All'accertamento preventivo dell'idoneità fisica dei concorrenti provvederà:

a) per i militari in servizio nell'Arma, apposita Commissione, che si limiterà all'accertamento dell'esistenza di infermità invalidanti in atto, composta: dal comandante di Corpo, dal quale i militari dipendono, presidente; dal dirigente il servizio sanitario del Corpo stesso, membro e da un ufficiale inferiore dell'Arma, membro e segretario;

b) per i civili, la stessa Commissione presso i comandi di legione territoriale competenti ad istruire le domande di ammissione al concorso. Tale Commissione redigerà verbale individuale integrando il giudizio di idoneità con l'eventuale annotazione « di molta prestanza fisica », per gli effetti di cui alla lettera *d*) dell'art. 3 della legge 22 novembre 1961, numero 1291.

Art. 4.

I concorrenti giudicati « non idonei » dalla suddetta Commissione potranno essere ammessi, con riserva ed a loro richiesta, allo svolgimento del tema. Ove detta prova venga superata e gli interessati risultino compresi — in ordine di graduatoria — nel numero dei posti messi a concorso, saranno sottoposti ad altra visita da parte di un Collegio medico composto di due ufficiali superiori medici (di cui uno, presidente, dirigente il servizio sanitario del Comando generale dell'Arma) e di un ufficiale inferiore medico, membro e segretario. Anche gli altri concorrenti compresi, in ordine di graduatoria, nel numero dei posti messi a concorso all'atto della presentazione della Scuola sottufficiali in Firenze o al Battaglione in Moncalieri saranno sottoposti a nuova visita da parte del predetto collegio medico. Per i militari in servizio nell'Arma l'accertamento sarà limitato all'esistenza di infermità invalidanti in atto.

Il giudizio di detto Collegio medico è definitivo e pertanto i concorrenti giudicati « non idonei » saranno senz'altro eliminati dal concorso.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200, dovrà essere presentata entro e non oltre la data del 31 luglio 1964:

a) dai militari in servizio nell'Arma, al comando del reparto cui essi appartengono;

b) dai civili, al comando della stazione dei carabinieri nel cui territorio hanno domicilio, che rilascerà agli interessati regolare ricevuta, conservandone copia agli atti. La data della presentazione della domanda è stabilita, in caso di contestazione, anche da dichiarazione che i comandanti di stazione, o chi per essi, apporranno in calce alla domanda stessa al momento della ricezione.

Le domande presentate posteriormente alla data suindicata saranno archiviate.

Art. 6.

La domanda dovrà essere così compilata:

Al Comando generale dell'Arma dei carabinieri
ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) nato a . . . . il . . . . domiciliato a (1) . . . . provincia di . . . . via . . . . n. . . .

appartenente al distretto militare di . . . . chiede di essere ammesso al concorso per il 1° anno del 18° corso biennale allievi sottufficiali presso la Scuola sottufficiali.

E' in possesso del seguente titolo di studio:

Fa presente che, ai fini di quanto stabilito all'art. 9, comma d), del presente decreto, desidera essere sottoposto alle prove d'esame relative alle seguenti lingue estere: francese, inglese, tedesco e serbo-crato (2).

Dichiara di consentire senza riserva a tutto ciò che è stabilito nella notificazione del concorso.

Allega i seguenti documenti:

(firma)

(1) Per i militari in servizio nell'Arma sostituire « effettivo » al . . (indicare il comando di corpo).
(2) Depennare le lingue non prescelte.

Art. 7.

A corredo della domanda i concorrenti dovranno allegare il titolo di studio in originale o in copia autentica notarile. In sostituzione potrà essere allegato un certificato in carta da bollo rilasciato dal capo dell'istituto, sempre quando in tale documento sia esplicitamente annotato che esso ha, a tutti gli effetti, lo stesso valore del diploma. I diplomi e i certificati rilasciati da istituti parificati o legalmente riconosciuti dovranno essere legalizzati dal provveditore agli studi.

Dal documento prodotto dovrà risultare il punto o la classifica riportata in ciascuna materia.

I candidati che ritengano di poter conseguire il prescritto titolo di studio nella sessione estiva d'esame dell'anno scolastico 1964-1965 o che non fossero in grado, per motivi vari, di allegare il titolo di studio alla domanda, potranno esprimere riserva di presentarlo non oltre il 15 luglio 1965, nella intesa che, non facendolo pervenire entro tale data al comando della Legione competente, la loro domanda sarà archiviata.

I concorrenti non in servizio nell'Arma dovranno, inoltre, allegare alla domanda, o comunque presentare entro il termine massimo del 31 agosto 1964, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta legale;

b) certificato di stato libero su carta legale e rilasciato in data non anteriore a tre mesi a quella di presentazione della domanda.

I vedovi senza prole dovranno allegare invece lo stato di famiglia su carta legale;

c) atto di assenso del genitore esercente la patria potestà o del tutore, solo nel caso che l'aspirante non abbia superato la minore età e salva l'eccezione di cui all'art. 2, n. 2, lettera c);

d) dichiarazione con la quale il concorrente che abbia conseguito gradi militari nelle forze armate rinunci ai gradi stessi, per ottenere l'ammissione al corso quale allievo carabiniere. Tale rinuncia avrà effetto soltanto in caso di ammissione al corso e sarà priva di effetto, a decorrere dalla data di invio in congedo, se, prima di aver conseguito la nomina a carabiniere, il candidato fosse per qualsiasi motivo, rinviato in congedo.

Qualora, per circostanze dipendenti dal passato conflitto non sia possibile produrre in tutto o in parte la documentazione prescritta, gli interessati dovranno allegare alla domanda un atto notorio giudiziale dal quale risultino le complete generalità, il luogo e la data di nascita, lo stato di celibe o di vedovo senza prole, gli eventuali precedenti penali, nonchè la condotta tenuta nel luogo di ultima residenza.

Tale atto deve essere corredato dalla dichiarazione della avvenuta distruzione degli atti d'ufficio per le circostanze di cui sopra, rilasciata dal sindaco competente.

Dovranno in ogni caso essere allegati alla domanda i documenti di cui alle lettere c) e d) da parte di coloro che si trovino nelle condizioni suindicate.

I concorrenti possono produrre in esenzione dal bollo i documenti di cui alle lettere a) e b), purchè alleghino alla domanda l'attestato di indigenza rilasciato dall'Autorità di pubblica sicurezza.

La presentazione dell'estratto dell'atto di nascita e del certificato attestante lo stato libero può essere sostituita con la esibizione della carta di identità in conformità delle disposizioni contenute nel decreto presidenziale 2 agosto 1957, n. 678.

In tal caso i concorrenti dovranno presentarsi personalmente al segretario comunale o ad una delle autorità previste dall'articolo 5 del citato decreto presidenziale.

I seguenti documenti saranno, invece, richiesti d'ufficio dai comandi di legione competenti per territorio e allegati alle domande dei concorrenti, ai sensi dello stesso decreto presidenziale:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato penale generale;

c) certificato di buona condotta;

d) copia del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare nelle forze armate;

e) il nulla osta rilasciato dalla competente capitaneria di porto per i candidati che, avendo concorso alla leva di mare con la classe 1944 o classi precedenti, siano stati precettati ed arruolati di leva e si trovino nella posizione di congedo illimitato in attesa della chiamata alle armi.

Art. 8.

I concorrenti dovranno sostenere un esame scritto, consistente nello svolgimento di un tema di italiano, a scelta, fra due che saranno assegnati dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri.

Il tema sarà svolto presso i comandi che saranno stabiliti a suo tempo dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, dalle ore 8 alle ore 13 del 14 dicembre 1964.

Art. 9.

La commissione prevista dagli articoli 3 e 10 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 588, modificati dalla legge 22 novembre 1961, n. 1291, dopo aver provveduto alla revisione dei temi ed assegnato il punto, per i concorrenti che abbiano riportato nella prova scritta un punto non inferiore a 10/20, procederà alla compilazione della graduatoria di merito in base:

a) al punto riportato nello svolgimento del tema;

b) al punto (eventuale) da attribuirsi in rapporto al titolo di studio superiore a quello minimo richiesto (un punto, espresso in ventesimi, per ciascun anno di studio successivo).

A parità di punteggio:

se i candidati sono in possesso di titolo di studio superiore a quello minimo richiesto, l'ordine di precedenza sarà determinato dal grado del titolo di studio posseduto;

se i candidati sono in possesso dello stesso titolo di studio, l'ordine di precedenza nella graduatoria sarà determinato dalla media aritmetica dei voti riportati negli esami relativi al titolo di studio presentato.

Per il valore da attribuirsi alle classifiche contenute nei certificati dei titoli di studio nei quali non sia indicato il punto riportato in ciascuna materia, è stabilito che alla classifica di « sufficiente » corrisponde, nelle singole materie, il voto di 6/10, a quella di « buono » il voto di 7/10 ed a quella di « ottimo » il voto di 8/10

c) al punto da attribuirsi eventualmente in rapporto alla prestanza fisica e cioè 1 punto, espresso in ventesimi, soltanto a coloro che siano stati classificati di « molta prestanza fisica »;

d) al punto, espresso in ventesimi, o frazione di punto, da attribuirsi in rapporto alla comprovata conoscenza di ognuna delle seguenti lingue estere: francese, inglese, tedesca e serbo-croata.

A tal uopo i candidati, che secondo le indicazioni del precedente art. 6 avranno fatto esplicita richiesta in sede di domanda di ammissione al concorso, saranno sottoposti ad una prova scritta, che avverrà nei giorni appresso indicati, e ad una prova orale:

lingua francese: 15 dicembre 1964;
lingua inglese: 16 dicembre 1964;
lingua tedesca: 17 dicembre 1964;
lingua serbo-croata: 18 dicembre 1964.

La prova scritta su testi unici per tutti i concorrenti, avrà la durata complessiva di tre ore e consisterà nella:

traduzione in lingua italiana di tre frasi di senso compiuto dalla lingua prescelta;

traduzione nella lingua prescelta di tre frasi di senso compiuto dall'italiano.

Durante lo svolgimento di detta prova sarà consentito l'uso del solo vocabolario.

Gli elaborati saranno esaminati dalla Commissione di cui all'art. 3 della predetta legge, con l'inclusione dell'insegnante della lingua estera, che si riunirà presso la Scuola Sottufficiali.

I candidati che avranno conseguito alla prova scritta una votazione non inferiore a 10/20 saranno ammessi a sostenere la prova orale che avrà luogo dinanzi alla Commissione di cui sopra in data da destinarsi.

La prova orale, della durata complessiva di 20 minuti, comprenderà:

lettura e traduzione di un brano tratto da un libro o da un periodico, con commento degli elementi di grammatica e di sintassi;

breve conversazione su argomenti di carattere generale.

Ai concorrenti che, nella media delle due prove avranno conseguito l'idoneità, saranno assegnati:

1/4 di punto per coloro che avranno raggiunto una votazione tra 10 e 12/20;

1/2 punto per coloro che avranno raggiunto una votazione compresa tra 12,01 e 15/20;

un punto per coloro che avranno raggiunto una votazione compresa tra 15,01 e 20/20.

A parità di merito sarà data la precedenza a coloro che abbiano titoli di attività partigiana per la liberazione del territorio nazionale, agli orfani di guerra od equiparati, ai figli di decorati al valor militare, nonchè ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor di marina, aeronautica o civile, ai figli di militari dell'Arma e successivamente ai più anziani di età.

Art. 10.

I concorrenti saranno ammessi alla frequenza del corso, nel numero dei posti disponibili, seguendo l'ordine di graduatoria ed i militari in servizio nell'Arma saranno trasferiti, a domanda, alla Scuola sottufficiali (Battaglione di Moncalieri).

Gli stessi frequenteranno il corso secondo le norme del regolamento interno della Scuola sottufficiali dei carabinieri.

Al termine del secondo anno di corso, se idonei conseguiranno la nomina a vicebrigadiere in base alle vacanze organiche.

Art. 11.

I concorrenti provenienti dai civili, ammessi a frequentare il corso, avranno la qualifica di allievi carabinieri e saranno vincolati alla ferma di tre anni. Essi saranno promossi carabinieri al compimento del sesto mese di corso e riceveranno un premio di arruolamento per l'ammontare di L. 6000 che verrà corrisposto in due quote e precisamente:

duemila lire, all'atto dell'ammissione al primo anno di corso;

quattromila lire, all'atto dell'ammissione al secondo anno di corso.

Gli appuntati, i carabinieri effettivi ed ausiliari conserveranno, per tutta la durata del corso, il grado rivestito all'atto dell'ammissione.

Gli allievi carabinieri conseguiranno la promozione a carabiniere nei termini previsti per gli arruolati con lo stesso contingente.

Gli allievi carabinieri ausiliari conseguiranno la promozione a carabiniere al compimento del sesto mese dall'arruolamento.

I carabinieri e gli allievi carabinieri ausiliari all'atto dell'ammissione al corso dovranno vincolarsi alla ferma triennale in commutazione di quella di leva.

Norme e requisiti per i militari in servizio nell'Arma aspiranti all'ammissione al corso annuale 1965-1966

Art. 12.

Possono partecipare al concorso di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 gli appuntati e carabinieri che:

a) non abbiano superato il 35° anno di età alla data del presente decreto;

b) abbiano prestato, alla data d'inizio del corso, almeno un anno di servizio presso le stazioni o altri reparti d'impiego;

c) emergano, a giudizio insindacabile dell'apposita Commissione presso la Scuola sottufficiali carabinieri, per contegno e capacità professionale.

Nel computo del periodo di servizio di cui alla precedente lettera *b*) dovrà essere, comunque, detratto il tempo trascorso dal concorrente:

in licenza (escluse le licenze brevi, ordinarie e quelle concesse per infermità dipendenti da causa di servizio);

in luoghi di cura per infermità non dipendenti da causa di servizio.

Art. 13.

I concorrenti saranno sottoposti alle seguenti prove di esame:

a) prova scritta di italiano consistente nello svolgimento di un tema, a scelta, fra due che saranno assegnati dal Comando generale dell'Arma, che dimostri la capacità dei candidati di saper esprimere le idee con ordine logico e con stile semplice, chiaro e corretto;

b) prova orale di cultura generale;

c) prova orale su istruzioni e regolamenti.

I programmi delle materie di cui alle lettere *b*) e *c*) e la durata delle rispettive prove di esame sono stabiliti nella XI dispensa del Bollettino ufficiale dei carabinieri, anno 1946.

Art. 14.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200 e diretta al Comando generale dell'Arma, dovrà essere presentata al comando del reparto di appartenenza non oltre il 10 luglio 1964.

Art. 15.

I concorrenti ammessi agli esami svolgeranno il tema dalle ore 8 alle ore 13 del giorno 9 novembre 1964 presso i comandi che saranno stabiliti a suo tempo dal Comando generale dell'Arma.

Art. 16.

I temi saranno esaminati dalla Commissione di cui all'art. 9, la quale assegnerà a ciascun tema giudicato sufficiente un voto da 10 a 20 (espresso in ventesimi).

La predetta Commissione procederà quindi alla compilazione della graduatoria di merito in base ai seguenti elementi:

1) media dei voti riportati nello svolgimento del tema;

2) precedenti di carriera e benemerenze militari e civili.

I dichiarati prescelti saranno ammessi a sostenere le seguenti prove orali, *determinanti ai fini dell'ammissione o meno alla frequenza del corso*:

a) cultura generale;

b) istruzioni e regolamenti.

Art. 17.

Nella valutazione dei titoli di cui al n. 2) del precedente art. 16 la Commissione assegnerà:

a) due punti (espressi in ventesimi) per ogni medaglia d'oro e d'argento al valor militare ed al valor civile e per ogni promozione straordinaria per merito di guerra;

b) un punto (espresso in ventesimi) per ogni medaglia di bronzo al valor militare e per ogni croce di guerra al valor militare o medaglia di bronzo al valor civile;

c) un punto (espresso in ventesimi) per titolo di studio superiore a quello minimo richiesto per l'ammissione al corso biennale, per ciascun anno di studio successivo;

d) un punto (espresso in ventesimi) o frazione di punto, da attribuirsi, con i criteri indicati al precedente art. 9, lettera *d*), in rapporto alla comprovata conoscenza di ognuna delle seguenti lingue estere: francese, inglese, tedesco e serbo-croato.

A tal uopo i candidati che, secondo le indicazioni del precedente art. 6, ne avranno fatta esplicita richiesta in sede di domanda di ammissione al concorso, saranno sottoposti ad una prova scritta, che avverrà nei giorni appresso indicati, e ad una prova orale:

lingua francese: 10 novembre 1964;
lingua inglese: 11 novembre 1964;
lingua tedesca: 12 novembre 1964;
lingua serbo-croata: 13 novembre 1964.

La prova scritta e quella orale saranno svolte con le modalità ed i programmi indicati nel precedente art. 9, lettera *d*);

e) mezzo punto (espresso in ventesimi) per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di campagna di guerra e per ogni encomio solenne, attestato di benemerenza o promozione straordinaria per benemerenze d'istituto;

f) un punto (espresso in ventesimi) a ciascun aspirante avente il grado di appuntato;

g) due punti (espressi in ventesimi) per i provenienti dai sottufficiali delle altri armi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio o in congedo;

h) un terzo di punto (espresso in ventesimi) per ciascuno degli anni di « effettivo servizio » compiuto sia da carabiniere che da appuntato.

I servizi prestati per un periodo inferiore a un anno saranno calcolati se superiori a sei mesi. Nel computo del servizio prestato sarà considerato quale « effettivo » anche il tempo trascorso dagli aspiranti in licenze brevi ed ordinarie e quello passato in luoghi di cura o in licenza di convalescenza per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio.

A parità di merito sarà data la precedenza all'aspirante avente il grado più elevato. A parità di grado sarà data la precedenza all'aspirante avente il titolo di studio superiore a quello minimo richiesto, ed a parità di titolo di studio prevarrà la maggiore anzianità di servizio.

Art. 18.

I concorrenti saranno ammessi alla frequenza del corso — nel numero dei posti disponibili — seguendo l'ordine di graduatoria e saranno trasferiti, a domanda, alla Scuola sottufficiali in Firenze.

Gli stessi frequenteranno il corso secondo le norme del regolamento interno della Scuola sottufficiali dei carabinieri e al termine dello stesso, se idonei, conseguiranno la nomina a vicebrigadiere in base alle vacanze organiche.

I militari ammogliati, anche se con famiglia in sede, dovranno allogiare in caserma e consumare il vitto in comune.

Art. 19.

I candidati non in servizio nell'Arma, all'atto della presentazione ai comandi di legione per l'accertamento dei requisiti fisici ed ai comandi che saranno a suo tempo indicati per lo svolgimento della prova scritta, nonchè all'atto dell'arruolamento, dovranno esibire uno dei seguenti documenti di identificazione, dei quali non sia scaduta la validità:

carta di identità, di cui all'art. 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
passaporto;
tessera postale;
licenza di porto d'armi;
libretto ferroviario;
patente automobilistica;
tessera universitaria.

Gli appuntati e i carabinieri dovranno esibire la tessera personale di riconoscimento, mentre gli allievi carabinieri dovranno esibire uno dei documenti prescritti per i candidati non alle armi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 maggio 1964

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1964
Registro n. 51 *Difesa-Esercito, foglio n.* 30

(5127)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ascoli Piceno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2245 del 1° giugno 1963, modificato con successivo decreto n. 3059 del 27 luglio 1963, col quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti nella provincia di Ascoli Piceno alla data del 30 novembre 1962;

Vista la relazione della Commissione giudicatrice del concorso nominata con proprio decreto n. 4048 del 20 settembre 1963;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle candidate risultate idonee nel concorso di cui alle premesse:

1. Cinelli Felicia . . . . . . punti 63,42
2. Neri Elettra . . . . » 62,42
3. Girolami Ida . . . . » 59,01
4. Panfili Concetta . . . . . . » 56,63
5. Pecci Iole . . . . » 56,60
6. Di Ciolla Giacomina . . . . . » 56,44
7. Di Matteo Isabella . . . . . . » 56,22
8. Corradetti Maria . . . . . . » 54,16
9. Cardarelli Carmencita . . . . . » 50,81
10. Pediconi Maria Pia . . . . . . » 46,60
11. Mazzocchi M. Cleofe . . . . . » 41,89
12. Marchesani Mimma . . . . . . » 40,24
13. Zorbini Vincenza . . . . . . » 37,59
14. D'Andrea A. Maria . . . . . . » 35,49
15. Curti Palma . . . . » 33,50
16. Narducci Clelia . . . . » 31,42

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura ed a quello dei Comuni interessati.

Ascoli Piceno, addì 6 luglio 1964

Il medico provinciale: FACCHINI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3243, in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle candidate risultate idonee nel concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ascoli Piceno alla data del 30 novembre 1962;

Visto l'ordine delle preferenze per le sedi poste a concorso, indicate dalle candidate nelle domande di partecipazione al concorso stesso;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti candidate, risultate idonee nel concorso di cui alle premesse, sono dichiarate vincitrici della sede a fianco di ciascuna indicata:

1) Cinelli Felicia: Ascoli Piceno - Venagrande;
2) Neri Elettra: Monteprandone.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo del proprio ufficio, all'albo pretorio della Prefettura ed a quello dei Comuni interessati.

Ascoli Piceno, addì 6 luglio 1964

(5548) *Il medico provinciale:* FACCHINI

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BARI

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario di 3ª classe della carriera direttiva del ruolo dei veterinari del comune di Bari.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4250 del 27 settembre 1963, con il quale venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di un posto di veterinario di 3ª classe della carriera direttiva dei veterinari del comune di Bari;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso medesimo, nominata con decreto n. 1117 del 28 febbraio 1964, nonchè la graduatoria di merito dalla stessa formulata;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che reca modifiche al regolamento stesso;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso in narrativa:

1. Meliota Oronzo . . . . punti 135,92
2. Contento Angelo Domenico . . . . » 111,25

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale di Bari, all'albo pretorio della Prefettura di Bari e del Comune interessato.

Bari, addì 2 luglio 1964

Il veterinario provinciale: FERRARO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4250 del 27 settembre 1963, con il quale venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di un posto di veterinario di 3ª classe della carriera direttiva dei veterinari del comune di Bari;

Visto il proprio decreto n. 2968 del 2 luglio 1964, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui sopra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che reca modifiche al regolamento stesso;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Meliota Oronzo è dichiarato vincitore del concorso in epigrafe.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale di Bari, all'albo pretorio della Prefettura di Bari e del Comune interessato.

Bari, addì 2 luglio 1964

Il veterinario provinciale: FERRARO

(5501)

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante in provincia di Bari

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 138 del 10 gennaio 1964, con il quale venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di un posto di veterinario condotto vacante in Provincia al 30 novembre 1963;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso medesimo, nominata con decreto n. 1160 del 3 marzo 1964, nonchè la graduatoria di merito dalla stessa formulata;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che reca modifiche al regolamento stesso;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso in narrativa:

1. Meliota Oronzo . . . . punti 60,05
2. Ciccarone Antonio . . . . » 58,95
3. Rago Gabriele . . . . » 57,42
4. Galantino Giovanni . . . . » 52,26
5. Mastromatteo Onofrio . . . . . . » 49,16
6. Laterza Giovanni Alberto . . . . . » 49,05
7. Marchetti Luca . . . . » 47,77
8. Contento Angelo Domenico . . . . . » 46,72
9. D'Amico Oronzo . . . . » 40,50
10. Pelliccione Alberto . . . . » 40,00
11. Forcellese Ennio . . . . » 39,50
12. Palamà Tommaso . . . . » 38,25

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale di Bari, all'albo pretorio della Prefettura di Bari e del Comune interessato.

Bari, addì 3 luglio 1964

Il veterinario provinciale: FERRARO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 138 del 10 gennaio 1964, con il quale venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di un posto di veterinario condotto vacante in Provincia al 30 novembre 1963;

Visto il proprio decreto n. 2791 del 3 luglio 1964, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui sopra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che reca modifiche al regolamento stesso;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Meliota Oronzo è dichiarato vincitore del concorso in epigrafe.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale di Bari, all'albo pretorio della Prefettura di Bari e del Comune interessato.

Bari, addì 3 luglio 1964

Il veterinario provinciale: FERRARO

(5502)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.